
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) – Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Ricorso per decreto ingiuntivo telematico: obbligatorio il deposito cartaceo del titolo

Contributo di **Valentino AVENTAGGIATO**

Nella Circolare 27 giugno 2014¹ il Ministero della Giustizia ha sottolineato agli Uffici Giudiziari che, nell'ambito del c.d. processo telematico, sono contemplate alcune ipotesi in cui è previsto il deposito dell'originale cartaceo di documenti già depositati mediante invio telematico.

Il Ministero, in particolare, ha fatto riferimento all'ipotesi di cui all'art. 16 *bis*, comma 9, d.l. n.179/12 (introduzione del c.d. processo telematico) a mente del quale "Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche".

¹ Circolare 27 giugno 2014 0 Oggetto: "adempimenti di cancelleria conseguenti all' entrata in vigore degli obblighi di cui agli artt. 16 bis e sgg. d.l. n.179/2012 e del d.l. n. 90/2014."

Analizzando *funditus* la questione, si comprende che **esistono alcuni casi in cui il deposito cartaceo è un'attività praticamente obbligata: uno di questi è il ricorso per decreto ingiuntivo fondato su cambiale.**

Il [decreto del 08.08.2014 del Tribunale di Verona, dott. Massimo Vaccari](#), costituisce uno dei primi casi di applicazione del suddetto art. 16 *bis* e desta notevole interesse poiché le "ragioni specifiche" richieste dalla norma non attengono al merito del singolo caso sottoposto all'attenzione del Magistrato, ma trae origine da una considerazione di ordine generale in tema di azioni cambiarie e, quindi, è potenzialmente applicabile a tutti i casi analoghi. La questione attiene ad un ricorso per decreto ingiuntivo fondato su cambiali non pagate, depositato in via telematica con allegata la copia digitale dei titoli di credito.

Preliminarmente in Giudice osserva che l'ordinamento riconosce al creditore cambiario una duplice alternativa per la tutela del proprio credito e, segnatamente, da un lato la cambiale in regola con il bollo è di per sé qualificabile come titolo esecutivo², mentre dall'altro ha un'efficacia privilegiata come prova scritta che autorizza la concessione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo³.

Ciò posto, deve considerarsi che "a fronte di tale duplice alternativa offerta al creditore cambiario, occorre evitare il rischio che lo stesso possa duplicare i titoli esecutivi nel caso, come quello di specie, in cui opti per l'esercizio dell'azione cambiaria nelle forme del procedimento monitorio".

Al fine di prevenire tale "rischio", il Giudice ha reputato necessario accertarsi che le cambiali non fossero azionate in altro modo e, quindi, ha voluto "toccare con mano" i titoli.

Per tale ragione, prima di decidere sull'accoglimento o meno della domanda, in applicazione dell'art. 640 c.p.c.⁴ e dell'art. 16 bis, comma 9, d.l. n.179/12 testè menzionato, ha inviato il ricorrente al deposito degli originali in formato cartaceo delle cambiali.

Come anticipato, la questione prospettata dal giudice veronese è di carattere generale ed è destinata a ripresentarsi, per lo meno astrattamente, ogni qualvolta si propone un ricorso per decreto ingiuntivo fondato su regolari cambiali sicché sarebbe buona norma, al fine di evitare ritardi nell'accoglimento della domanda, depositare di propria *sponte* gli originali in formato cartaceo delle cambiali, dopo aver inoltrato tutta la documentazione telematica, dalla quale non si può comunque prescindere⁵.

² Art. 63 Regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669 "La cambiale ha gli effetti di titolo esecutivo per il capitale e per gli accessori a norma degli artt. 55, 56 e 59."

³ Art. 642 c.c. "Se il credito è fondato su cambiale (...) il giudice, su istanza del ricorrente, ingiunge al debitore di pagare o consegnare senza dilazione, autorizzando in mancanza l'esecuzione provvisoria del decreto (...)"

⁴ Art. 640 c.c. "Il giudice, se ritiene insufficientemente giustificata la domanda, dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente, invitandolo a provvedere alla prova (...)"

⁵ Nella citata circolare si precisa che "Va sottolineato, comunque, che, trattandosi, secondo la dizione di legge, di deposito di "copia cartacea di singoli atti e documenti", esso presuppone il previo deposito mediante invio telematico dell'originale informatico."